



CITTÀ DI COSENZA

Provincia di Cosenza

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 29 del 25/02/2025

OGGETTO: Fondo garanzia debiti commerciali – annualità 2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno venticinque, del mese di febbraio, nella Sala delle riunioni di Giunta del Palazzo Municipale, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Risultano presenti:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
CARUSO FRANCESCO ALESSANDRO	Sindaco	Si	
LOCANTO MARIA	Vice Sindaco	Si	
BATTAGLIA MASSIMILIANO	Assessore		Si
BUFFONE VERONICA	Assessore		Si
COVELLI DAMIANO COSIMO	Assessore	Si	
DE CICCO FRANCESCO	Assessore	Si	
DE MARCO MARIA TERESA	Assessore	Si	
INCARNATO GIUSEPPINA RACHELE	Assessore	Si	
SCONOSCIUTO PASQUALE	Assessore	Si	

Tot. 7

Tot. 2

Presiede il Sindaco Francesco Alessandro Caruso

Partecipa il Segretario Generale dott.sa Virginia Milano

**DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 29 del 25/02/2025
COME APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 25/02/2025**

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta deliberativa n. 31 del 24/02/2025 avente ad oggetto:

"Fondo garanzia debiti commerciali – annualità 2025"

DELIBERA:

1. Di quantificare, per le motivazioni espresse in premessa ivi in toto richiamate, in € 812.556,95 l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali per l'annualità 2025;
2. Di aver stanziato in sede di bilancio di previsione 2025/2027, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 20/12/2024, nella funzione 20 "Fondi ed accantonamenti" programma 03 "Altri fondi" la somma di € 825.000,00 al fine di poter far fronte, al dovuto accantonamento oggetto di deliberazione;

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
f.to Francesco Alessandro Caruso

Il Segretario Generale
f.to dott.sa Virginia Milano

A seguire testo della proposta di delibera

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 31 del 24/02/2025

SETTORE 13 - PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE - BILANCIO - SOCIETÀ PARTECIPATE

Oggetto: Fondo garanzia debiti commerciali – annualità 2025

IL DIRIGENTE

Oggetto: Fondo garanzia debiti commerciali – annualità 2025

Premesso che:

- l'articolo 1, commi 859 e seguenti della legge n. 145 del 2018 ha introdotto nel panorama normativo italiano un nuovo accantonamento di bilancio obbligatorio ancorato alla capacità di pagamento dei debiti commerciali propri degli enti locali denominato "accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali";
- l'articolo 1, comma 861 della legge n. 145 del 2018, come modificato dall'articolo 9 del dl n. 152/2021, in merito all'elaborazione degli indicatori necessari per l'eventuale elaborazione del nuovo accantonamento testualmente recita "Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. [...]".
- con l'articolo 1, comma 862 testualmente viene sancito che "entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, **anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio**, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:
 - a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.;"
- l'articolo 1, comma 859 dispone che le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, si applicano "se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore

al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio". Sancisce inoltre che le stesse misure si applicano "le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231."

- L'articolo 1, comma 868, dispone che, a decorrere dal 2021, *"le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture."*

Dato atto che l'articolo 1, comma 863, della sopra richiamata legge n. 145 del 2018 dispone che *"Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859."*

Richiamato il parere 4/2021/PAR della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, che chiarisce che la percentuale di accantonamento al FGDC, determinata secondo i criteri divisati dal comma 862, va applicata sugli stanziamenti riguardanti "la spesa per acquisto di beni e servizi" al netto degli "stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione".

Rilevato che nel bilancio di previsione 2025/2027 sono presenti le seguenti poste contabili:

- Spese destinate all'acquisto di beni e servizi € 47.902.456,82;
(macro aggregato 103, 201, 202)
- Spese destinate all'acquisto di beni e servizi € 31.651.317,76;
finanziate da entrate a natura vincolata
- Spese destinate all'acquisto di beni e servizi nette € 16.251.139,06;
(macro aggregato 103, 201, 202)

Atteso che dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali si acquisiscono le seguenti informazioni:

- Stock del debito al 31/12/2023 € 40.520.840,77;
- Stock del debito al 31/12/2024 € 38.262.320,53;
- Fatture pervenute nel corso dell'esercizio 2024 € 56.595.472,82;

Rilevato che:

- l'ente non ha rispettato l'obbligo di contenimento dello stock del debito dall'esercizio 2023 all'esercizio 2024;
- l'ente ha un indicatore di ritardo sui pagamenti pari a 57,22 giorni;

Rilevato pertanto che:



Città di Cosenza

- le spese destinate all'acquisto di beni e servizi nette presenti oggi nel bilancio di previsione 2025 sono pari ad € 16.251.139,06;
- la percentuale di accantonamento è pari al 5% delle spese destinate all'acquisto di beni e servizi nette.
- in sede di bilancio di previsione l'Ente ha inteso accantonare nella funzione 20 "Fondi ed accantonamenti" programma 03 "Altri fondi" la somma di € 825.000,00 al fine di poter far fronte, al dovuto accantonamento oggetto di deliberazione;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Accertato che, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sulla presente proposta di deliberazione, di cui al modello allegato:

- si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
- si esprime parere favorevole di regolarità contabile.

Propone alla Giunta di deliberare

1. Di quantificare, per le motivazioni espresse in premessa ivi in toto richiamate, in € 812.556,95 l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali per l'annualità 2025;
2. Di aver stanziato in sede di bilancio di previsione 2025/2027, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 20/12/2024, nella funzione 20 "Fondi ed accantonamenti" programma 03 "Altri fondi" la somma di € 825.000,00 al fine di poter far fronte, al dovuto accantonamento oggetto di deliberazione;

Allegati:

Nome File	Descrizione
-----------	-------------

Pareri e controlli sulla proposta di deliberazione, art. 49 D. Lgs. 267/2000:

<p>PER LA REGOLARITÀ TECNICA Si esprime parere Favorevole Data 24/02/2025</p>	<p>Il Direttore di Settore f.to Marco De Rito</p>
---	--

<p>PER LA REGOLARITÀ CONTABILE Si esprime parere Favorevole Data 24/02/2025</p>	<p>Il Direttore di Settore f.to Marco De Rito</p>
---	---



CITTÀ DI COSENZA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal 03/03/2025 come previsto dall'art. 124, comma 1, del T.u.o.e.l. n. 267/2000 e dall'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69, e successive modificazioni.

Cosenza 03/03/2025

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Virginia Milano

- ESECUTIVITÀ IMMEDIATA - (ex art. 134, comma 3, del T.u.o.e.l. n.267/2000)

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Cosenza 25/02/2025

Segretario Generale
f.to dott.sa Virginia Milano

è copia conforme all'originale per uso amministrativo

Cosenza _____

Segretario Generale

